



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 127 del 29/07/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 13 luglio 2010, n. 172

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentato da biomasse di legno vergine della potenza di 5,00 MWe, ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Gin.Power S.r.l. sito nella C.da "G. Pasquale" del comune di Ginosa (TA).

Il giorno 13 luglio 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con

le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

la società Gin.Power S.r.l., con nota prot. n. 38/3631 del 12/04/2006, ai sensi del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, fece richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentato da biomasse di legno vergine avente potenza pari a 5,00 MWe da realizzarsi nel comune di Ginosa (TA);

con nota prot. n. 38/1303 del 05/02/2007 veniva convocata la prima riunione della Conferenza di servizi per il giorno 16 febbraio 2007; durante lo svolgimento della riunione è stato acquisito Certificato di destinazione urbanistica, nonché dichiarazione dell'ASL in ordine all'insufficienza della documentazione prodotta dalla società oltre alla richiesta del parere dello SPESAL competente per territorio e l'impegno, in fine, della società ad integrare gli atti progettuali a tutti gli invitati alla riunione della conferenza di servizi;

con nota del 12/03/2007 il progettista dichiarava che l'area di sedime dell'impianto non è sottoposta ad alcuno dei vincoli elencati nella medesima dichiarazione;

con nota prot. nr. 18870 del 10/10/2007 ARPA Puglia chiedeva chiarimenti sul progetto presentato;

con nota prot. nr. 38/12795 del 10/12/2007 il Settore Industria Energetica invitava la società Gin.Power S.r.l. ad integrare il progetto depositato a questo settore ed agli enti e/o organismi interessati a partecipare alla Conferenza dei servizi nel rispetto di quanto disposto nella D.G.R. 35/2007; in data 20/12/2007 la società Gin.Power s.r.l. dava riscontro dell'avvenuto deposito di quanto richiesto;

con nota prot. nr. 38/11122 del 08/02/2008 veniva convocata la seconda riunione della Conferenza dei servizi per la data del 26/02/2008; durante lo svolgimento della riunione si acquisivano: nota Comando Provinciale Vigili del fuoco di Taranto prot. nr. 2660 del 14/02/2008, nota Autorità di Bacino della Puglia prot. nr. 1877 del 22/02/2008, nota Provincia di Taranto prot. nr. 2029/1 del 21/02/2008, nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza BAPPSAE di Lecce prot. nr. 1960 del 26/02/2008, nota della società Gin.Power del 22/02/2008 a modifica delle previsioni di progetto sull'alimentazione dell'impianto, nota del comune di Ginosa prot. nr. 6238 del 25/02/2008. La riunione si concludeva con l'impegno del proponente a trasmettere i chiarimenti richiesti dalla provincia di Taranto e dall'Autorità di Bacino nonché trasmettere alla Soprintendenza di Lecce copia del progetto;

con nota prot. 38/5142 del 14/05/2008 veniva convocata la terza riunione della Conferenza dei servizi per il 05/06/2008; alla data della riunione, ai sensi del comma 7 art. 14 e seguenti L. 241/90 e ss.mm.ii., il parere del comune di Ginosa è da ritenersi favorevole, altresì sulla base di quanto emerso nel corso

delle diverse riunioni della Conferenza dei servizi, tenuto conto dei pareri dagli enti che hanno partecipato alla medesima, il responsabile del procedimento chiudeva la Conferenza dei servizi ed invitava il proponente a provvedere ai necessari adeguamenti del progetto alle prescrizioni espresse dagli enti intervenuti alle riunioni della Conferenza dei servizi.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero dell' Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto nota prot. nr. 2315 del 15/02/2007 esprimeva parere favorevole di massima, per quanto di competenza, a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata e nel rispetto delle vigenti norme di prevenzione incendi di cui alla lett. circ. M.I. 31/08/78 nr. 31 "Norme di sicurezza per l'installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice"; D.M. 12/04/96 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici gassosi" e dai criteri tecnici generali di sicurezza, ancorché non espressamente richiamati negli elaborati tecnici costituenti la progettazione con l'osservanza delle prescrizioni di seguito indicate:

1. Prima della richiesta di sopralluogo dovrà essere presentato elaborato esecutivo dell'impianto idrico antincendio ad idranti redatto in conformità alla norma UNI 10779 e UNI 9490 con allegato il calcolo del dimensionamento idrico delle tubazioni della riserva idrica e dell'impianto di pressurizzazione. In tale occasione dovranno essere prodotte anche le planimetrie di dettaglio relative allo stoccaggio delle biomasse e al locale del turboalternatore.

2. Dovranno essere rispettati i criteri tecnici generali di prevenzione incendi e le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro attualmente in vigore.

- ASL Taranto - Dipartimento di Prevenzione prot. nr. 616 del 17/07/2007 esprimeva parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario.

- ASL Taranto - Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro prot. nr. 5635 del 20/07/2007 esprimeva parere favorevole subordinato all'osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e obbligo a dare comunicazione con regolare istanza prima dell'inizio dell'attività lavorativa.

- ENEL Divisione Infrastrutture prot. nr. ESLE/UPR/GA00606 del 16/02/2007 esprimeva parere favorevole confermando quanto espresso prot. nr. 4186 del 06/11/2006.

- ARPA Puglia prot. nr. 5160 del 18/03/2008 esprimeva parere favorevole con prescrizioni:

- 1) Siano richieste prima della messa in esercizio dell'impianto le misurazioni e le indagini ritenute utili alla valutazione ambientale ex-ante della qualità dell'aria del sito interessato all'insediamento industriale.

- 2) siano forniti con cadenza semestrale i dati relativi alle emissioni in atmosfera dell'impianto.

- Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata prot. nr. IT-BA/2-IE/VIE/4395 del 18/07/2008 rilasciava nulla osta alla costruzione subordinandolo al rispetto della normativa in materia di linee di telecomunicazioni altresì si rende necessaria prima della messa in esercizio verifica di compatibilità elettromagnetica tra l'elettrodotto e gli impianti di TLC interessati secondo le norme CCITT serie K-L e CEI 103-6.

- Autorità di Bacino della Puglia prot. nr. 4929 del 22/05/2008 riteneva, per quanto di propria competenza, che i lavori relativi alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentato a biomasse di legno vergine della potenza di 5,00 MWe da realizzare nel comune di Ginosa sono compatibili con le previsioni del PAI approvato a condizione delle seguenti prescrizioni:

- 1) L'area dell'impianto deve attestarsi ad una quota superiore di m 1.00 rispetto al livello di piena due centennale ed a una distanza non inferiore a m 10,00 dal ciglio morfologico individuato su carta IGM scala 1:25.000.

- 2) Per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di risulta siano individuate aree non ricadenti tra quelle ascrivibili ad "alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali" e "fasce di pertinenza

fluviale” così come definite dai citati artt. 6 e 10, nonché dall’art. 36 delle NTA del PAI, al fine indurre in esse ostacoli al normale deflusso delle acque.

3) Per i materiali di scavo non utilizzati per il rinterro siano individuati i siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente.

4) Sia limitata l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia - Taranto prot. nr. 7911 del 01/07/2008 esprimeva parere favorevole alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentato a biomasse di legno vergine della potenza di 5,00 MWe da realizzare nel comune di Ginosa.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici prot. nr. 2569/BAP del 04/06/2008 faceva presente che l’intervento non rientra in aree sottoposte alle disposizioni di tutele di cui al D.L.vo 42/2004.

- Provincia di Taranto - Settore Ecologia e Ambiente prot. nr. 2029/1 del 21/02/2008 esprimeva parere favorevole di massima con prescrizioni soddisfatte dalla società proponente come nota di trasmissione elaborati del 04/04/2008 prot. 0016601 Provincia di Taranto.

Con nota prot. nr. 38/11732 del 22/10/2008 anche a seguito di riscontro da parte della società Gin.Power alle prescrizioni dettate nelle riunioni di Conferenza di servizi e tenuto conto dei pareri espressi dagli enti per quanto emerso nella Conferenza dei servizi e di seguito alle successive verifiche, rilevato che l’art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che “si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione” veniva comunicata la positiva conclusione del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentato da biomassa di legno vergine della potenza elettrica di 5,00 MWe sito nel Comune di Ginosa.

Rilevato ancora che:

in data 21 ottobre 2008 interveniva la Legge Regionale n. 31 recante all’articolo 2 specifiche disposizioni in ordine alla realizzabilità di impianti alimentati a biomassa in zona agricola e pertanto con nota prot. nr. 2601 del 13/03/2009 veniva convocava la prima riunione della seconda conferenza dei servizi al solo ed esclusivo fine di verificare la ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 2 comma 4 della LR 31/08, invitando la società ad inoltrare agli enti convocati idonea documentazione per gli esami preliminari;

il giorno 16/04/2009, durante la riunione di conferenza di servizi, si evinceva che agli enti invitati alla Conferenza dei servizi non risultava pervenuta preliminarmente alcuna documentazione quindi si disponeva la riconvocazione della riunione solo successivamente all’attestazione della società Gin.Power dei richiesti adempimenti di competenza, mentre venivano acquisite le note prot. 6103 del 13/03/2009 dell’Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 7870 del 16/03/2009 del Comune di Ginosa, e memorie con relativi allegati della Gin.Power s.r.l.;

con nota del 04/06/2009 la società comunicava l’avvenuto deposito agli enti della seguente documentazione al fine dell’espressione del parere di propria competenza:

Copia nota Gin.Power del 15/02/2008 a riscontro nota ARPA del 04/10/2007;

Copia nota Gin.Power del 15/04/2009;

Copia contratto di fornitura di legno vergine Gin.Power S.r.l. / Studio Verde S.a.s. con sede in Ginosa, e relativa nota di variazione contrattuale datata 21 gennaio 2008 riferita all’incremento delle quantità e della durata;

Copia contratto di fornitura di legno vergine Gin.Power S.r.l. / Giami Ecologia S.r.l. con sede in Altamura

e relativa nota di variazione contrattuale datata 21 gennaio 2008 riferita all'incremento delle quantità e della durata;

con nota prot. 7243 del 02/07/2009 si convocava la seconda riunione della seconda Conferenza dei servizi per l'esame della documentazione prodotta dalla società al fine di verificare le condizioni dall'art. 2 comma 4 della LR 31/08 in ordine alla sussistenza dei requisiti di filiera corta per la data del 04/08/2009; durante la riunione si acquisiva: nota fax dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. nr. 10451 del 03/08/09 dove si dichiarava la non competenza ad esprimere parere in merito; il modulo parere del comune di Ginosa con nota prot. nr. 22633 del 03/08/2009 che esprimeva parere contrario mediante Deliberazione del C.C. nr. 42 del 31/07/2009 e Deliberazione della G.C. nr. 251 del 31/07/2009, richiamando la mancata applicazione del Regolamento Regionale n. 12 del 17.7.2008 "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse" il quale permetteva di stabilire il concetto di "filiera corta" di "stabile provenienza delle biomasse" e di "piano di approvvigionamento". E la mancata procedura di VIA, come richiesto dalla legge regionale n. 11/2001 e ss.mm.ii. sulla valutazione di impatto ambientale.

Sulla base di quanto emerso nel corso delle diverse riunioni delle Conferenze dei servizi, tenuto conto dei pareri espressi dagli enti partecipanti alle medesime il RUP rilevava che la complessiva quantità di legno indicata nei preliminari dei contratti di fornitura per l'approvvigionamento dell'impianto risultava superiore al 40% del fabbisogno annuo come si evinceva dagli atti progettuali e dai successivi documenti integrativi prodotti dalla società Gin.Power S.r.l.; considerata la tipologia del combustibile e la potenza dell'impianto, si riteneva quindi che i suddetti preliminari di contratto, stipulati con fornitori locali aventi sedi legali e sedi operative nel raggio di 70 km dall'impianto, fossero sufficienti ad attestare i requisiti della filiera corta.

Per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale richiesta dal Comune di Ginosa, il RUP non intravedeva violazione della L.R. 11/2001 e dei criteri di inserimento di cui alla D.G.R. 35/07.

Con nota prot. nr. 10039 del 22/09/2009, per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione" e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, si concludeva positivamente il procedimento della seconda Conferenza di servizi per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentato da biomassa di legno vergine della potenza elettrica di 5,00 MWe sito nel comune di Ginosa.

Considerato che:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentato da biomassa di legno vergine della potenza elettrica di 5,00 MWe sito nel comune di Ginosa;

? cabina di utenza da collegare mediante elettrodotto 20 KV alla cabina primaria 20/150 KV di "Ginosa Marina";

- in data 22 aprile 2010, riscontrata la ripetuta assenza del Comune di Ginosa, sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la società Gin.Power S.r.l. l'Atto di Impegno Unilaterale e la Convenzione Unilaterale;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 05/05/2010 ha provveduto alla registrazione

dell'Atto di Impegno Unilaterale al repertorio n. 11632 e della Convenzione Unilaterale al repertorio n. 11633;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 172 del 13 luglio 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentato da biomassa di legno vergine della potenza elettrica di 5,00 MWe sito nel comune di Ginosà.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla società Gin.Power S.r.l. con sede a Ginosà in via Teano nr. 12 Partita IVA 02549980734 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed

esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentato da biomassa di legno vergine della potenza elettrica di 5,00 MWe sito nel comune di Vinosa;

? cabina di utenza da collegare mediante elettrodotto 20 kV alla cabina primaria 20/150 kV di "Ginosa Marina".

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La società Gin.Power S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte biomassa di legno vergine, di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto a biomassa e delle opere connesse ed infrastrutture avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza a richiesta della Società;
- durata illimitata, per le opere a titolarità della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio l'impianto a biomassa, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del

Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente Autorizzazione, pena decadenza della stessa, la Società è obbligata a presentare alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche i contratti registrati di fornitura della biomassa di legno vergine, di durata almeno quinquennale, che assicurino il rispetto delle condizioni di cui all'art. 2 comma 4 della Legge regionale 31; tali contratti dovranno essere rinnovati ovvero idoneamente sostituiti almeno sei mesi prima della loro scadenza naturale, pena la decadenza della presente autorizzazione unica mediante l'applicazione dell'art. 7 della presente determina;

Ogni variazione ai suddetti contratti sulla natura della materia prima "legno vergine" ed in generale al piano di approvvigionamento deve essere preventivamente comunicata ed autorizzata dalla Regione.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del impianto biomasse non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto a biomassa;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica competente per territorio, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Ginosa.

Art. 12)

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
